



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 2128 del 2014, proposto da: Maria Virginia Dascanio, rappresentato e difeso dagli avv. Dario Augello, Enrica Maria D'Amico, con domicilio eletto presso Dario Augello in Milano, Via Camperio, 14;

contro

Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Milano, domiciliata in Milano, Via Freguglia, 1; Commissione Esami Avvocato Presso Corte di Appello Roma, Commissione Esami Avvocato Presso Corte di Appello Milano;

per l'annullamento

- del verbale n. 17 di correzione delle prove scritte relative all'esame di Stato di Avvocato- sessione 2013, datato 3 aprile 2014 e redatto dalla Sottocommissione Esame di Avvocato presso la Corte d'Appello di Roma, nella parte in cui è assegnato un punteggio insufficiente agli elaborati contenuti nella busta n. 2175 e di ogni altro atto, anche non noto, che sia presupposto, connesso o consequenziale.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 9 luglio 2015 il dott. Alberto Di Mario e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. La ricorrente ha impugnato gli esiti dell'esame per l'abilitazione all'esercizio della professione di avvocato - sessione 2013 per i seguenti motivi.

I) Falsa applicazione dell'art. 46, l. 31 dicembre 2012, n. 247, recante la nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense. Eccesso di potere per difetto assoluto di motivazione e conseguente irrazionalità manifesta del giudizio tecnico.

II) Eccesso di potere per carenza assoluta di istruttoria amministrativa e conseguente irrazionalità manifesta della motivazione e del criterio tecnico di valutazione delle prove scritte adottato dalla Commissione.

III) Eccesso di potere per manifesta irrazionalità della valutazione tecnica resa dalla Commissione romana.

La difesa dello Stato ha chiesto la reiezione del ricorso.

Con ordinanza n. 5170/2014 la Quarta Sezione del Consiglio di Stato ha riformato la pronuncia cautelare di primo grado favorevole alla ricorrente.

All'udienza del 9 luglio 2015 la causa è stata trattenuta dal Collegio per la decisione.

2. Il ricorso è fondato con riferimento al primo motivo.

Secondo l'art. 46, L. 247/2012 "La commissione annota le osservazioni positive o negative nei vari punti di ciascun elaborato, le quali costituiscono motivazione del voto che viene espresso con un numero pari alla somma dei voti espressi dai singoli componenti".

Se è vero che la norma transitoria di cui al successivo art. 49 ne ha differito l'applicazione, è pur vero che ciò non preclude una diversa ermeneutica del complessivo quadro normativo previgente (in tal senso Tar Lazio 14 luglio 2015n. 9413).

In particolare si deve ritenere che questa soluzione interpretativa è anche pienamente coerente con l'intento riformatore della recente legislazione, che si manifesta anche con l'evoluzione normativa, di grande rilievo pratico e di principio, che si riscontra in materia di procedure concorsuali per l'accesso alla professione notarile: è noto, al riguardo, che l'art. 11, comma 5 del D. Lgs. 24 aprile 2006, n. 166, nel testo vigente, prevede che il giudizio di non idoneità sia "sinteticamente motivato con formulazioni standard, predisposte dalla commissione quando definisce i criteri che regolano la valutazione degli elaborati".

Si deve quindi concludere nel senso che la norma transitoria, se esclude l'obbligo della Commissione di seguire le modalità di correzione indicate dalla norma, non esclude l'obbligo di indicare comunque una forma di esplicitazione della motivazione che vada oltre la semplice indicazione numerica unica, in considerazione della necessità di dare atto del rispetto degli otto criteri di valutazione indicati dalla Commissione centrale dell'esame di avvocato nella seduta del 02 dicembre 2013.

Il ricorso va quindi accolto con il conseguente annullamento del giudizio finale di non ammissione alle prove orali e delle presupposte valutazioni negative sul parere di diritto civile e sull'atto giudiziario redatti dal ricorrente e con la condanna dell'Amministrazione a disporre il motivato riesame, da parte di una diversa Commissione, delle prove del ricorrente, nel termine di novanta giorni dalla comunicazione o dalla notificazione della presente sentenza.

3. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Terza) definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie con gli effetti indicati in motivazione.

Spese compensate.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2015 con

l'intervento dei magistrati:

Adriano Leo, Presidente

Alberto Di Mario, Primo Referendario, Estensore

Antonio De Vita, Primo Referendario

L'ESTENSORE

IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 28/08/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)